

INFORMAZIONI UTILI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

A CURA DELL'UFFICIO EMOLUMENTI

Sommario

Il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato	4
Il cedolino: definizione e composizione	4
L'intestazione.....	4
La retribuzione lorda	4
Altri emolumenti tassati	7
La malattia	7
Il congedo di maternità e paternità.....	8
Il congedo parentale.....	8
Le ore non lavorate.....	9
Il dettaglio trattenute	9
I contributi previdenziali.....	10
Le ritenute fiscali	12
Le detrazioni fiscali	13
Le trattenute extra-erariali.....	16
Il Trattamento integrativo e l'Ulteriore detrazione L. 21/20.....	16
L'addizionale regionale e l'addizionale comunale.....	18
L'assegno per il nucleo familiare (ANF)	18
Il conguaglio fiscale.....	21
La Certificazione Unica	21
L'assistenza fiscale.....	22

SISSA

Scuola
Internazionale
Superiore di
Studi Avanzati

Il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato

Il cedolino: definizione e composizione

È un documento che riassume gli elementi che vanno a comporre la retribuzione di un/una dipendente. Contiene i dati della retribuzione lorda che il soggetto percepisce e delle ritenute fiscali e previdenziali dovute in un dato periodo di tempo.

I dati presenti nel cedolino non riguardano quindi solo il rapporto del/la dipendente con il proprio datore di lavoro, ma anche quelli con il fisco e con la previdenza.

Il cedolino è visualizzabile nella procedura UGOV al seguente indirizzo <http://go.sissa.it/cedolini> a cui si accede con le proprie credenziali SISSA (nome utente – password) selezionando le funzioni Risorse Umane/Documenti/Consultazione documenti/Documenti personali; può essere visualizzato a partire dal giorno della valuta in cui viene accreditato lo stipendio, ossia dal giorno 25 del mese. Se si tratta di giorno non lavorativo la valuta viene anticipata al giorno lavorativo precedente mentre nel mese di dicembre la valuta è il 17 dicembre o, se si tratta di giorno non lavorativo, il giorno feriale precedente.

Il cedolino è suddiviso in tre sezioni: l'intestazione, la retribuzione lorda e il dettaglio trattenute.

L'intestazione

Nella parte superiore si trovano i dati che identificano l'azienda, come il logo, la denominazione, l'indirizzo e il codice fiscale ed i dati che identificano il/la dipendente, quali la matricola, il nome e cognome, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza e la tipologia di contratto.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

SISSA - TRIESTE

V BONOMEA 265

Categoria C - Area amministrativa

Pers. Tecnico Amm.vo - Pos.Econ. C1

La retribuzione lorda

Nella parte centrale sono indicate le voci relative alla retribuzione, cioè al corrispettivo della prestazione lavorativa del/della dipendente.

Il trattamento economico è suddiviso principalmente in due categorie:

1. fisso e continuativo
2. accessorio

La **parte fissa** è costituita principalmente dai *Valori Base* che sono rappresentati da:

- stipendio classe iniziale e IIS stabiliti dal CCNL di riferimento - a tal proposito si possono consultare le tabelle stipendiali pubblicate sul sito della Scuola all'indirizzo: <https://www.sissa.it/trattamento-economico/tabelle-stipendiali>;
- elemento perequativo (se previsto dalla categoria);

a cui si aggiungono, se previsti, l'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC), la Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA), l'assegno *ad personam* oltre alla tredicesima mensilità.

Valori Base :	Stipendio classe iniziale	1.093,83000
	IIS conglobata	531,05000
	Elemento perequativo	20,00000
	Totale	1.644,88000

La **parte accessoria** è costituita da numerose voci che possono essere liquidate in singoli mesi o che possono variare per effetto di assenze, aspettative, contratti integrativi. Viene tassata sempre ad aliquota Irpef massima.

Di seguito le più frequenti:

- *Indennità di Ateneo*, erogata nel mese di luglio e conguagliata a gennaio dell'anno successivo in caso di assenze, aspettative, congedi; se l'assunzione avviene dopo il mese di luglio l'indennità viene erogata nel mese di dicembre;
- *Indennità DPR 567/87*, erogata mensilmente al personale di Categoria EP;
- Indennità mensile di Ateneo (IMA) – da cedolino *Indennità accessoria mensile* -per la quale viene erogato mensilmente un acconto pari al 50% e, annualmente, in seguito alla sigla del contratto collettivo integrativo (CCI) viene conguagliata la restante parte. Allo stesso modo vengono liquidate le indennità disagio o rischio e maneggio valori;
- Indennità correlate ad obiettive situazioni di rischio – da cedolino *Indennità disagio e rischio* - viene erogata ai dipendenti, individuati su indicazione del Coordinatore tecnico unico per i laboratori, in accordo con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, che sono sottoposti a rischio chimico/biologico;
- Indennità correlate ad obiettive situazioni di disagio – da cedolino *Indennità maneggio valori* - viene erogata a quei dipendenti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, gestiscono il Fondo Economico;
- *Indennità di responsabilità*, viene erogata mensilmente a tutti responsabili di ufficio e all'incaricato per i Servizi IT amministrazione;
- *Retribuzione di posizione*, viene corrisposta mensilmente al personale di Categoria EP;
- Compenso per *Lavoro straordinario*, erogato nel mese in cui giunge la documentazione dall'Ufficio Risorse Umane;
- *Premio correlato alla performance organizzativa e individuale*, erogato a consuntivo e diretto ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, connesso al merito e all'impegno nel raggiungimento degli obiettivi di struttura e individuali.

Immediatamente sotto i valori tabellari troviamo l'indicazione dello stato del/della dipendente, generalmente "In servizio", se invece il/la dipendente ha optato per il regime di tempo parziale sarà indicata la percentuale di part time e la tipologia. La percentuale viene poi ripetuta nelle voci del cedolino che rapporta i valori tabellari a quanto spettante.

In servizio
In part-time al 83,33% orizzontale

La sezione *Retribuzione* del mese corrente contiene tutte le voci del cedolino di quel mese.

In sintesi vanno a comporre lo **stipendio lordo**:

- le voci dello stipendio tabellare
- l'indennità di vacanza contrattuale
- l'eventuale elemento perequativo

- la RIA – Retribuzione Individuale di Anzianità (solo per dipendenti che hanno maturato tale retribuzione entro il 31/12/1988)
- l'assegno *ad personam* (solo in alcuni casi di passaggio di categoria)
- l'indennità di ateneo o l'indennità DPR 567/87
- la tredicesima mensilità
- le voci del trattamento accessorio, che possono variare da un mese all'altro

Le cifre relative a questo blocco vanno a definire il totale delle competenze, e cioè quello che si dovrebbe ricevere al lordo di tasse e contributi previdenziali.

-----Retribuzione mese di Agosto 2019-----			
Voce	Descrizione	Trattenute	Competenze
00003	Retribuzione complessiva		1.624,88000
00265	Ind. Vacanza Contrattuale		11,37000
10297	Elemento perequativo		20,00000
01323	Abb.TFR Dpcm 20.12.99 L.335/95 2,500% x 1.309,00000	32,73000	
03795	Indennità accessoria mensile		12,50000

Immediatamente a seguire troviamo le voci di trattenuta:

00990	Ritenute previd. ed assist.	152,69000	
00991	Ritenute fiscali	208,15000	
00994	Trattenute extraerariali	-23,53000	
	Totali	370,04000	1.668,75000

Le due voci di sintesi sono quindi "totale competenze" e "totale trattenute", laddove sottraendo l'importo della seconda a quello della prima si trova il netto mensile.

Totali	370,04000	1.668,75000
---------------	------------------	--------------------

Netto a pagare	1.298,71000
-----------------------	--------------------

APPROFONDIMENTO: L'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE (IVC) E L'ELEMENTO PEREQUATIVO

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), ha previsto che, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione dell'anticipazione - **Indennità di vacanza Contrattuale (IVC)** di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:

- dal 1° aprile al 30 giugno 2019 **0,42%**

- dal 1° luglio 2019 **0,7%**

Dal 1° marzo 2018 è presente in busta paga l'**Elemento Perequativo**, introdotto a seguito del rinnovo contrattuale biennio economico 2016-2018. Si tratta di un importo mensile erogato alle posizioni economiche dalla B1 alla D2 per ovviare all'aumento della forbice retributiva tra i livelli più bassi e quelli più alti prodotta dagli incrementi contrattuali. L'importo varia da € 7,00 a € 28,00.

L'elemento perequativo non è utile ai fini della previdenza, dell'indennità di anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell'indennità in caso di decesso.

Il diritto all'EP spetta se i periodi in attività retribuita, pienamente o parzialmente, superano nel mese i 15 giorni, sono quindi esclusi quelli senza retribuzione, al pari di quelli senza rapporto di lavoro vigente.

Altri emolumenti tassati

Nella parte relativa alla Retribuzione del mese corrente possono essere indicati altri emolumenti tassati erogati in un determinato mese, quali ad esempio:

- Interventi assistenziali, erogati su richiesta del dipendente dopo valutazione della commissione preposta.

04428 Sussidio imponibile 687,50000

- Rimborso spese, a seguito di consumazione del pasto fuori sede per esempio per frequenza a corsi o seminari. È richiesto dal/dalla dipendente tramite apposito modulo, con allegati gli scontrini originali, da inviare a protocollo@sissa.it.

Ogni pasto consumato fuori sede può essere rimborsato fino all'importo massimo di € 10,00.

03645 Conguaglio Rimborso spese (sog.contrib.) 37,50000
(Giu)

- Compensi per corsi di formazione svolti in sede in favore del personale.

03646 Conguaglio Compenso per corso/seminario 212,98000
(Lug)

La malattia

L'articolo 71 del Decreto Legge n. 112/2008 (decreto Brunetta), entrato in vigore il 25 giugno 2008, prevede che, per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, sia corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Per esempio nel caso di 2 giorni di malattia verrà decurtato l'importo di due giorni delle competenze accessorie spettanti (IMA, indennità di responsabilità, posizione EP ecc).

Si riportano due esempi di cedolini, uno con retribuzione di posizione EP e uno senza.

00003	Retribuzione complessiva	2.145,64000
00265	Ind. Vacanza Contrattuale	15,02000
00364	Indennita' DPR 567/87 a.20 5c	234,73000
01234	Retrib. di posizione EP	390,54000
00265	Conguaglio Ind. Vacanza Contrattuale (Giu) -2 x 0,30033	-0,60000
00266	Conguaglio I.V.C. - assegni ass.100% (Giu) 2 x 0,30033	0,60000
00364	Conguaglio Indennita' DPR 567/87 a.20 5c (Giu) -2 x 7,82433	-15,65000
01234	Conguaglio Retrib. di posizione EP (Giu)	-26,03000

Voce	Descrizione	Trattenute	Competenze
00003	Retribuzione complessiva		1.624,88000
00265	Ind. Vacanza Contrattuale		11,37000
10297	Elemento perequativo		20,00000
00265	Conguaglio Ind. Vacanza Contrattuale (Lug)		-1,51000
00266	Conguaglio I.V.C. - assegni ass.100% (Lug) 4 X 0,37900		1,52000
10297	Conguaglio Elemento perequativo (Lug)		0,01000
01323	Abb.TFR Dpcm 20.12.99 L.335/95 2,500% X 1.309,00000	32,73000	
01323	Conguaglio Abb.TFR Dpcm 20.12.99 L.335/95 (Lug) 2,500% X -0,01000	-0,01000	
03795	Indennità accessoria mensile		12,50000
03795	Conguaglio Indennità accessoria mensile		-1,66000

Il congedo di maternità e paternità

Ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 26.03.01, n. 151 e D. Lgs. 15.06.15, n. 80 la dipendente in stato di gravidanza è collocata in congedo per maternità nei due mesi precedenti la data del parto e nei tre mesi successivi, o in presenza di richiesta di flessibilità, avvalorata dal medico curante e dal medico competente SISSA, nel mese antecedente il parto e nei quattro mesi successivi, con corresponsione del trattamento economico al 100%.

Al padre lavoratore spettano, ai sensi dell'art. 1 comma 278, legge 30 dicembre 2018, n. 145, cinque giornate di congedo obbligatorio con trattamento economico al 100% e un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.

Il congedo parentale

Il personale che ne ha diritto può richiedere giornate di congedo parentale per accudire i propri figli. Il D. Lgs. 151/2001 prevede 180 giorni di congedo con trattamento economico al 30%, se usufruito entro i 6 anni di vita del/della figlio/a (D. Lgs. 80/2015), di questi i primi trenta giorni sono interamente retribuiti ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del CCNL 2006/2009 – Comparto Università, se usufruiti nei primi 3 anni di vita. Oltre il limite dei 6 anni, è previsto un trattamento economico senza assegni tranne nel caso in cui il/la dipendente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; in quest'ultimo caso viene mantenuto il trattamento economico al 30% fino ai 12 anni di vita del bambino/a.

Si può usufruire del congedo parentale anche su base oraria. La fruizione equivarrà alla metà dell'orario medio giornaliero. Nei casi di part time la durata oraria del congedo dovrà essere rapportata all'impegno orario individuale giornaliero medio.

I giorni di congedo parentale con retribuzione al 30% e quelli senza assegni sono computati nell'anzianità di servizio con esclusione degli effetti relativi alla 13° mensilità e riducono, in misura proporzionale, le ferie spettanti.

La trattenuta viene effettuata su tutte le voci che compongono il cedolino, sia fisse che accessorie, in genere il mese successivo rispetto alla fruizione dei congedi.

Vengono esplicitate di seguito:

- giornata intera di congedo parentale retribuito al 30%. La procedura trattiene l'importo dello stipendio tabellare relativo ai giorni di assenza al 100%, restituisce il 30% di quell'importo e trattiene la parte non dovuta di trattamento accessorio;

- giornata parziale di congedo parentale retribuito al 30%. La procedura trattiene il 100% dell'importo dello stipendio tabellare relativo ai giorni di assenza, restituisce il 65% di quell'importo e trattiene la parte non dovuta di trattamento accessorio;
- giornata intera di congedo parentale non retribuito. La procedura trattiene l'importo dello stipendio tabellare relativo ai giorni di assenza e trattiene la parte non dovuta di trattamento accessorio;
- giornata parziale di congedo parentale non retribuito. La procedura trattiene il 100% dell'importo dello stipendio tabellare relativo ai giorni di assenza, ne restituisce il 50% e trattiene la parte non dovuta di trattamento accessorio.

Si riporta di seguito un esempio di trattenuta di congedo parentale.

Voce	Descrizione	Trattenute	Competenze
00003	Ributuzione complessiva		2.177,59000
00003	Conguaglio Ributuzione complessiva (Gen) -7 X 72,58633		-508,10000
00003	Conguaglio Ributuzione complessiva (Gen) perc.retrib: 65%		330,26000
01323	Abb.TFR Dpcm 20.12.99 L.335/95 2,500% X 1.742,07000	43,55000	
01323	Conguaglio Abb.TFR Dpcm 20.12.99 L.335/95 (Gen) 2,500% X -142,30000	-3,58000	
03697	Indennita' disagio e rischio		10,50000
03795	Indennità accessoria mensile		12,50000
03697	Conguaglio Indennita' disagio e rischio (Gen)		-0,84000
03795	Conguaglio Indennità accessoria mensile (Gen)		-1,03000

Le ore non lavorate

Il/la dipendente che nel mese non svolge tutte le ore dovute da contratto può recuperare entro il mese successivo le *ore non lavorate*. In caso contrario viene applicata una trattenuta sulle voci del cedolino (sia fisse che accessorie).

L'importo totale viene indicato nella parte bassa del cedolino (Dettaglio varie).

00003	Ributuzione complessiva		1.577,29000
00265	Ind. Vacanza Contrattuale		11,04000
10297	Elemento perequativo		22,00000
00003	Conguaglio Ributuzione complessiva (Mag) -0,65385 X 52,57634		-34,38000
00265	Conguaglio Ind. Vacanza Contrattuale (Mag) -0,65385 X 0,22067		-0,14000
10297	Conguaglio Elemento perequativo (Mag) -0,65385 X 0,73333		-0,48000
01323	Abb.TFR Dpcm 20.12.99 L.335/95 2,500% X 1.270,66000	31,77000	
01323	Conguaglio Abb.TFR Dpcm 20.12.99 L.335/95 (Mag) 2,500% X -27,62000	-0,69000	
03795	Indennità accessoria mensile		12,50000
03795	Conguaglio Indennità accessoria mensile (Mag)		-0,28000

-----Dettaglio varie-----

14289	Conguaglio Retr./ind. non liquidate per ore non lavorate		35,26000
-------	--	--	----------

Il dettaglio trattenute

Nella parte finale del cedolino si trova il *dettaglio trattenute* a carico del/della dipendente, quali:

- contributi previdenziali (Tesoro, Opera Previdenza, Fondo Credito)
- ritenute fiscali (Irpef, detrazioni)
- trattenute extra-erariali (eventuale trattamento integrativo L.21/20, addizionali, trattenuta pasti non dovuti, ecc)

Voce	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Importo
00901	Ritenuta Tesoro	1.668,75000	8,800	146,85000
00903	Ritenuta Fondo Credito	1.668,75000	0,350	5,84000
Totale				152,69000
00961	Ritenute IRPeF I scaglione	1.250,00000	23,000	287,50000
00962	Ritenute IRPeF II scaglione	221,97000	27,000	59,93000
00972	Tratt.fisc. aliq. mass. (c.a.)	11,36000	27,000	3,07000
00957	Detraz. IRPeF famil. a carico Reddito stimato annuo: 22628,18			-38,72000
01372	Detrazioni art.13 c.1 T.U.I.R. Reddito stimato annuo: 22628,18			-103,63000
Totale				208,15000
14174	Bonus IRPEF DL 66/2014 Reddito stimato annuo: 22628,18			-81,53000
01879	Conguaglio Trattenuta mensa/pasto (Giu)	7,00000		7,00000
00816	Cong. addiz. regionale Conguaglio redditi 2018 scadenza: 30/11/2019 Reg. FRIULI VENEZIA GIULIA / Addizionale IRPEF			30,00000
01797	Cong. addiz. comunale Conguaglio redditi 2018 scadenza: 30/11/2019 Addiz. Comunale -TRIESTE			15,00000
02787	Acconto addizionale comunale Conguaglio redditi 2018 scadenza: 30/11/2019 Addiz. Comunale -TRIESTE			6,00000
Totale				-23,53000

I contributi previdenziali

I contributi previdenziali sono in parte a carico dell'ente e in parte a carico del/della lavoratore/trice e vanno a finanziare l'Istituto nazionale di previdenza sociale INPS (Gestione Dipendenti Pubblici - ex INPDAP) che eroga le pensioni pubbliche.

Il rapporto contributivo si fonda sul rapporto giuridico fra:

- ente previdenziale
- datore di lavoro
- dipendente

In base all'art. 2115 del Codice Civile:

- Soggetto attivo è l'Istituto assicuratore creditore dei contributi
- Soggetto passivo è il datore di lavoro debitore dei contributi anche per conto del/della lavoratore/trice

Infatti l'ente è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte a carico del/della lavoratore/trice; in particolare, nel momento in cui la busta paga viene elaborata, il datore di lavoro trattiene dalla base imponibile previdenziale la quota a carico del/della dipendente applicando l'aliquota prevista per legge.

Costituiscono redditi da lavoro dipendente ai fini contributivi tutti gli emolumenti sia di natura fissa che di natura variabile, ovvero stipendi, trattamenti accessori, premi periodici, compensi incentivanti, ecc., ai fini del TFR/TFS si considerano solo gli emolumenti fissi e continuativi ossia stipendio e indennità di ateneo.

Di seguito una specifica dei contributi previdenziali e assistenziali:

- la **ritenuta Tesoro** è un contributo che va a determinare l'ammontare della pensione. La percentuale a carico del dipendente è pari all'8,80% della retribuzione lorda, la percentuale a carico ente è pari al 24,20%;

Voce	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Importo
00901	Ritenuta Tesoro	2.200,59000	8,800	193,65000

- la **ritenuta Opera Previdenza** è un contributo che va a determinare il trattamento di fine servizio (TFS) che si percepisce all'atto della cessazione, qualora non si presti più servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni e riguarda i/le dipendenti assunti precedentemente al 1° gennaio 2001. La ritenuta a carico del/della lavoratore/lavoratrice è pari al 2,50% calcolato sull'80% degli emolumenti fissi e ricorrenti mensili e sull'48% dell'IIS, il datore di lavoro versa il 7,10% calcolato sull'80% della retribuzione;

00902	Ritenuta Opera Previden.	1.916,31000	2,500	47,91000
-------	--------------------------	-------------	-------	----------

- Il **TFR**, trattamento di fine rapporto, è un contributo che va a determinare il trattamento di fine rapporto che si percepisce all'atto della cessazione dal servizio, qualora non si presti più servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni e riguarda i/le lavoratori/trici assunti successivamente al 1° gennaio 2001. L'aliquota contributiva è stabilita nel 9,60% sul 80% degli emolumenti fissi e ricorrenti ed è totalmente a carico del datore di lavoro. Gli assunti a partire dal 1° gennaio 2001 troveranno in busta paga la c.d. trattenuta del 2,50%, calcolata sull'80% della retribuzione mensile lorda.

01323	Abb.TFR Dpcm 20.12.99 L.335/95		32,73000	
	2,500% X 1.309,00000			

- la **ritenuta Fondo Credito** è una trattenuta obbligatoria per i pubblici dipendenti che alimenta un fondo con cui vengono finanziate le prestazioni creditizie e le altre attività sociali dell'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) e che garantisce l'accesso a tali prestazioni, è una ritenuta solo a carico del/della dipendente ed è pari allo 0,35% della retribuzione lorda.

00903	Ritenuta Fondo Credito	2.200,59000	0,350	7,70000
-------	------------------------	-------------	-------	---------

Tali ritenute vengono detratte dalla retribuzione lorda e determinano l'imponibile fiscale, sul quale poi verrà calcolata l'Irpef oltre alle addizionali.

Retribuzione Lorda - Contributi Previdenziali = Imponibile Fiscale

APPROFONDIMENTO: IL REGIME DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

Poiché per il personale in regime di TFR il contributo del 2,5% a carico del/della lavoratore/trice è stato soppresso e poiché tale abolizione avrebbe creato un incremento della retribuzione dei/delle dipendenti soggetti a TFR, è intervenuta una disposizione prevista dal DPCM del 20/12/1999 che stabilisce che la retribuzione lorda del personale in regime di TFR sia diminuita di un importo pari al contributo Opera Previdenza a carico del/della dipendente.

La voce "Abbattimento TFR Dpcm 20.12.99 L.335/95", riportata nel cedolino dei soli dipendenti in regime di TFR, serve proprio a garantire l'invarianza della retribuzione complessiva netta, delle ritenute fiscali, nonché della retribuzione utile ai fini pensionistici rispetto ai/delle dipendenti ancora in regime di Trattamento di Fine Servizio - TFS (come previsto dalla L. n. 448/98) e garantisce altresì l'invarianza della spesa complessiva a carico del datore di lavoro in quanto la retribuzione lorda, diminuita dell'abbattimento TFR, viene poi "figurativamente" incrementata dello stesso importo ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di pensione e del TFR.

APPROFONDIMENTO: LA RITENUTA PREVIDENZIALE AGGIUNTIVA L. 438/92

L'art. 3 ter della Legge n. 438/92 ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, in favore di tutti i regimi pensionistici dei/delle dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del/della dipendente, sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (il cosiddetto tetto di rendimento pieno) che viene determinato annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Per l'anno **2021** la fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata in **€ 47.379,00**.

Le ritenute fiscali

Oltre ai contributi previdenziali, la retribuzione è soggetta all'Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Le ritenute Irpef vengono calcolate applicando un'aliquota sull'imponibile fiscale.

L'Irpef mensile è una ritenuta d'acconto. Per questo, quando cessa il rapporto di lavoro o a febbraio dell'anno successivo per chi è in servizio, è necessario effettuare il conguaglio fiscale ossia un ricalcolo che serve a definire quanto dovuto in base al reddito che è stato percepito; tale ricalcolo può comportare un importo a credito o a debito a seconda di quanto è stato mensilmente trattenuto a titolo di Irpef e addizionali.

Per calcolare l'Irpef bisogna applicare una data percentuale all'imponibile. Non esiste una sola percentuale, un'unica aliquota, ma diverse aliquote secondo il reddito percepito dal/dalla lavoratore/trice.

Quelle attualmente vigenti sono le seguenti:

fino a € 15.000 **23%**

oltre i € 15.000 e fino a € 28.000 **27%**

oltre i € 28.000 e fino a € 55.000 **38%**

oltre i € 55.000 e fino a € 75.000 **41%**

oltre i € 75.000 **43%**

Gli scaglioni sono annuali, dividendo per dodici si ottengono quelli mensili sui quali va applicata l'aliquota e da cui risulta l'imposta lorda.

Mentre sulla retribuzione fondamentale vengono applicate le aliquote sugli scaglioni mensili, sulla parte accessoria (es. indennità accessoria mensile, indennità di ateneo) e sulla tredicesima viene applicata l'aliquota massima calcolata sull'imponibile annuo stimato dalla procedura.

00961	Ritenute IRPeF	I scaglione	1.250,00000	23,000	287,50000
00962	Ritenute IRPeF	II scaglione	221,97000	27,000	59,93000
00972	Tratt.fisc. aliq. mass. (c.a.)		11,36000	27,000	3,07000

Per determinare l'imposta netta bisogna poi sottrarre a quella lorda le detrazioni fiscali a cui il/la dipendente ha diritto. Vi sono detrazioni personali da lavoro dipendente e detrazioni per coniuge e/o figli a carico previste dalla legge (artt. 12 e 13 del DPR 917/1986).

APPROFONDIMENTO: IL REGIME DELLA TASSAZIONE SEPARATA (art. 17 del DPR 917/1986)

Gli emolumenti arretrati sono quelli che, per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, sono corrisposti per anni precedenti a quello in cui vengono percepite. L'imposta sugli arretrati si calcola applicando all'ammontare percepito l'aliquota media derivante dal reddito complessivo dei due anni precedenti. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l'aliquota media derivante dal reddito complessivo dell'altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in nessuno dei due anni si applica l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito (attualmente 23%).

Il datore di lavoro effettua la ritenuta a titolo di acconto considerando quale reddito complessivo il totale dei redditi di lavoro dipendente che ha corrisposto al/lavoratore/trice nel biennio precedente. Se il/la dipendente possiede altri redditi, sarà l'Agenzia delle Entrate a rideterminare l'Irpef effettivamente dovuta, applicando il sistema di tassazione più favorevole al contribuente.

Le detrazioni fiscali

Le detrazioni personali (art. 13 D.P.R. 917/1986)

Definizione

Le detrazioni per lavoro dipendente sono un beneficio fiscale a favore dei/delle dipendenti che riduce l'Irpef trattenuta in busta paga.

A chi spettano

I soggetti che percepiscono redditi da lavoro dipendente e assimilati hanno diritto ad una detrazione dall'imposta dovuta, di importo variabile in funzione del reddito complessivo.

La detrazione è legata in maniera inversamente proporzionale al reddito percepito nell'anno solare e va rapportata al periodo di lavoro prestato nell'anno. In particolare, i giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione che è stata assoggettata a ritenuta, comprese le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, esclusi i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione.

Tabella

Reddito annuo complessivo fino a € 8.000	€ 1.880
Reddito annuo complessivo compreso tra € 8.001 e € 28.000	$€ 978 + [902 \times (28.000 - \text{reddito complessivo}) / 20.000]$
Reddito annuo complessivo compreso tra € 28.001 e € 55.000	$€ 978 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}) / 27.000]$
Oltre € 55.000	0

Le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 D.P.R. 917/1986)

Definizione

Per ogni familiare a carico spettano detrazioni dall'Irpef di importo variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta: l'importo spettante diminuisce con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a € 95.000 per le detrazioni dei figli e a € 80.000 per quelle del coniuge e degli altri familiari.

A chi spettano

La detrazione per un familiare a carico spetta a condizione che la persona per la quale si richiede la detrazione possieda un reddito non superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. La legge di Bilancio 2018 (Legge

n. 205 del 27 dicembre 2017) ha introdotto, a partire dall'anno 2019, l'innalzamento del limite di reddito da € 2.840,51 a € 4.000,00 affinché i figli, al di sotto dei 24 anni di età, possano essere considerati fiscalmente a carico.

La detrazione per il coniuge a carico spetta a condizione che questi non sia legalmente ed effettivamente separato (anche se non convivente e non residente in Italia).

La detrazione per figli a carico spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. In caso di figli di età inferiore a tre anni e di figli con disabilità (art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) spetta un'ulteriore detrazione.

I figli si considerano a carico indipendentemente dalla convivenza con il dichiarante, dalla residenza in Italia, dall'attività svolta, dall'età e dallo stato civile.

La detrazione può essere suddivisa al 50% oppure attribuita interamente al genitore che possiede un reddito complessivo più elevato.

Le detrazioni per familiari a carico, a differenza di quelle personali, vengono erogate per mesi interi; questo significa che se un figlio nasce il 30 dicembre la detrazione nel mese di dicembre spetta per il mese intero.

Il Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2011 n. 106, all'art. 7 - Semplificazione fiscale - prevede che la richiesta delle detrazioni fiscali per familiari a carico non debba essere più presentata tutti gli anni, ma soltanto al verificarsi di ogni variazione che rileva al fine del diritto a fruire delle predette detrazioni. È stabilito però che l'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 471/1997. I/Le dipendenti hanno quindi l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni. Si segnala che le variazioni si considerano per l'intero anno fiscale di riferimento anche se avvengono in corso d'anno. Eventuali variazioni verranno quindi sistemate in sede di conguaglio fiscale l'anno successivo.

Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, perché per esempio in possesso di altri redditi, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.

Le detrazioni per i figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	€ 1.220	
figlio di età superiore a 3 anni	€ 950	
figlio con disabilità	inferiore a 3 anni (€ 1.220 + € 400)	€ 1.620
	superiore a 3 anni (€ 950 + € 400)	€ 1.350

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di € 200 per ciascun figlio a partire dal primo.

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di € 95.000 indicato nella formula va aumentato per tutti di € 15.000 per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a € 110.000 nel caso di due figli a carico, a € 125.000 per tre figli, a € 140.000 per quattro, e così via.

Le detrazioni per il coniuge a carico

Reddito annuo complessivo fino a € 15.000	€ 800 - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{reddito complessivo} / 15.000)$ - se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a € 690; - se uguale a zero la detrazione non spetta.
Reddito annuo complessivo compreso tra € 15.001 e € 40.000	€ 690 (detrazione fissa)
Reddito annuo complessivo compreso tra € 40.001 e € 80.000	€ 690 (detrazione base) x il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta.
A seconda del reddito complessivo, la detrazione per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:	
reddito annuo complessivo	maggiorazione
compreso tra € 29.001 e € 29.200	10 euro
compreso tra € 29.201 e € 34.700	20 euro
compreso tra € 34.701 e € 35.000	30 euro
compreso tra € 35.001 e € 35.100	20 euro
compreso tra € 35.101 e € 35.200	10 euro

Le detrazioni per le famiglie numerose

Un rilevante beneficio Irpef è stato introdotto per agevolare le famiglie numerose; in presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori, oltre alle altre detrazioni previste, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a € 1.200.

Anche in questo caso la detrazione può essere suddivisa al 50% oppure attribuita interamente al genitore che possiede un reddito complessivo più elevato.

APPROFONDIMENTO: DETRAZIONI NON RESIDENTI (cd SCHUMACHER)

I contribuenti non residenti nel territorio italiano, il cui regime è regolato dal DM 21 settembre 2015, purché stabiliti in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni, che producano nel territorio dello Stato italiano almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto e non godano di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza, possono beneficiare, ai sensi dell'art. 24, comma 3-bis, del TUIR, delle detrazioni fiscali in forma completa (artt. 12 e 13 del D.P.R. 917/1986), analogamente a quanto previsto per i soggetti residenti.

Le trattenute extra-erariali

Le voci di trattenuta extra-erariale che si possono trovare nel cedolino, nella parte del dettaglio trattenute sono:

- il trattamento integrativo, un credito d'imposta pari a circa € 100,00 mensili che il datore di lavoro riconosce direttamente al/alla lavoratore/lavoratrice. Spetta a tutti coloro che percepiscono redditi da lavoro dipendente e assimilato annui superiori a € 8.174,00 e inferiori a € 28.000,00.

14873	Trattamento integrativo L 21/20 Reddito stimato annuo: 11722,64		-97,83000
		Totale	-97,83000

- le rate dell'addizionale comunale e regionale e dell'acconto addizionale comunale riferite ai redditi dell'anno precedente, presenti nel cedolino da marzo a novembre.

00816	Cong. addiz. regionale Conguaglio redditi 2018 scadenza: 30/11/2019 Regione TOSCANA / Addizionale IRPEF		217,00000
01797	Cong. addiz. comunale Conguaglio redditi 2018 scadenza: 30/11/2019 Addiz. Comunale -PRATO		47,00000
02787	Acconto addizionale comunale Conguaglio redditi 2018 scadenza: 30/11/2019 Addiz. Comunale -PRATO		20,00000

- la trattenuta mensa/pasto, di importo pari a € 7,00 o suoi multipli. Si tratta di pasti di cui il/la dipendente ha usufruito alla mensa SISSA senza averne diritto. Il mese indicato sotto la voce di trattenuta è l'ultimo mese del trimestre di riferimento. Con la voce 01879 si indica una trattenuta relativa all'anno corrente, mentre con la voce 04645 si indica una trattenuta relativa all'anno precedente. Il mese indicato è l'ultimo del trimestre di riferimento ma non è detto che sia il mese in cui si è usufruito del pasto indebito.

01879	Conguaglio Trattenuta mensa/pasto (Giu)	7,00000	7,00000
-------	--	---------	---------

- le voci del conguaglio fiscale in febbraio (si veda il paragrafo sul conguaglio fiscale).

00873	Conguaglio fiscale Conguaglio redditi 2018		-115,44000
-------	---	--	------------

- le voci di "piccolo prestito" o "riscatto della laurea", trattenute di natura volontaria con sola incidenza sul netto.

00851 Piccolo prestito

00863 Riscatto laurea

- le ritenute sindacali, secondo le percentuali sull'imponibile previste da ciascuna organizzazione sindacale.

02769 Rit. sindacale: FLC-CGIL

Il Trattamento integrativo e l'Ulteriore detrazione L. 21/20

La Legge n. 21 del 2 aprile 2020, che ha convertito il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, ha introdotto alcune novità in materia fiscale. Le nuove misure si applicano a partire dal 1° Luglio 2020. Dalla medesima data è abrogato il bonus DL. 66/14(**) che rimane in vigore solo fino al primo semestre 2020.

Le misure spettano a tutti/e coloro i/le quali hanno un'imposta lorda Irpef di ammontare superiore alle detrazioni personali, senza conteggiare le detrazioni diverse, ad esempio le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del DPR 917/1986) e compaiono nel cedolino tra le ritenute fiscali (trattamento integrativo) e tra le ritenute extraerariali (ulteriore detrazione) con segno negativo in quanto si tratta in entrambi i casi di credito di imposta che va ad abbattere il cuneo fiscale.

La spettanza di una o dell'altra misura dipende dall'imponibile fiscale "stimato":

- **Trattamento integrativo** per redditi complessivi annui non superiori a € 28.000,00
- **Ulteriore detrazione** per redditi complessivi annui superiori a € 28.000 ma inferiori a € 40.000

L'importo del Trattamento integrativo è pari a € 1.200,00 annui, l'ulteriore detrazione viene calcolata come segue in base a due fasce di reddito:

- per redditi complessivi annui tra € 28.000 e € 35.000
$$960 + 240 \times \frac{35.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$$
- per redditi complessivi annui tra € 35.000 e € 40.000
$$960 \times \frac{40.000 - \text{reddito complessivo}}{5.000}$$

In sede di conguaglio fiscale viene determinato il reddito effettivo dell'anno solare e viene quindi ricalcolato quanto erogato. Il ricalcolo potrebbe comportare un importo a debito o a credito perché il reddito effettivo potrebbe essere diverso rispetto al reddito stimato.

Per evitare conguagli a debito eccessivi, è possibile inibire il calcolo del Trattamento integrativo o dell'Ulteriore detrazione, nel caso in cui si sia consapevoli che il proprio reddito stimato (imponibile fiscale) superi le soglie sopraindicate e chiedere di applicarlo solo in sede di conguaglio fiscale oppure inibirlo totalmente.

In fase di conguaglio potrebbe accadere che si evidenzino un reddito certo oltre i € 28.000 per il quale occorre recuperare interamente il Trattamento integrativo riconosciuto nell'anno e determinare la quota di Ulteriore detrazione. In questo caso l'importo a debito verrà compensato con il riconoscimento dell'Ulteriore detrazione. Nel caso invece di Ulteriore detrazione indebitamente erogata, l'importo dovrà essere recuperato in un'unica soluzione in sede di conguaglio fiscale oppure, qualora la somma a debito superi € 60, in 8 rate di pari importo a partire dal mese del conguaglio.

Ai fini della spettanza di queste misure, nell'imponibile fiscale annuo devono essere considerati oltre ai redditi da lavoro dipendente e assimilato anche quelli derivanti da cedolare secca.

Per richiedere l'inibizione è sufficiente presentare un'apposita comunicazione sul modulo precompilato disponibile sul sito SISSA nella sezione Trattamento economico - Modulistica al link <https://www.sissa.it/trattamento-economico/modulistica>.

Nota Bene: in alcuni casi, quali l'inizio del rapporto di lavoro negli ultimi mesi dell'anno o rapporti in regime di part time, la procedura potrebbe non erogare mensilmente il bonus fiscale se stima un reddito annuo inferiore a € 8.174,00, soglia minima annua per il pagamento delle ritenute fiscali. In sede di conguaglio fiscale, qualora sia stata effettivamente trattenuta l'Irpef durante l'anno precedente, verrà erogato il bonus spettante rapportato ai giorni di lavoro.

(**) Il bonus D.L. 66/14 in vigore fino al 30/06/20 spettava a coloro che avevano un reddito imponibile annuo non superiore a € 26.600,00, considerando due fasce reddituali:

- € 960 annui, rapportati ai giorni di lavoro, per redditi fino a € 24.600
- il risultato della seguente formula, rapportato ai giorni di lavoro $[960 \times (26.600 - \text{reddito annuo stimato}) / 2.000]$ per redditi tra € 24.600,01 e € 26.600,00

L'addizionale regionale e l'addizionale comunale

Dallo stipendio mensile, una volta detratte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali, occorre anche detrarre una somma relativa all'addizionale posta dalla Regione e dal Comune di residenza fiscale.

L'addizionale regionale è una somma aggiuntiva dovuta alla Regione in cui si ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno fiscale di cui si calcola l'addizionale; essa si calcola mediante una percentuale che varia da un minimo dello 0,9% ad un massimo del 1,4%, da applicarsi sull'imponibile fiscale annuo del/della dipendente e varia da Regione a Regione. Al momento l'addizionale regionale FVG è pari all'1,23%; per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini della medesima imposta non superiore a € 15.000,00 è pari allo 0,7%.

L'addizionale comunale è una somma aggiuntiva dovuta al Comune in cui si ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno fiscale di cui si calcola l'addizionale, si calcola mediante una percentuale da applicarsi sull'imponibile fiscale annuo del dipendente e varia da Comune a Comune. Il Comune di Trieste ha fissato un'aliquota pari allo 0,80% con esenzione per i soggetti aventi un reddito imponibile uguale o inferiore a € 12.500,00 annui.

Le addizionali relative al personale in servizio vengono calcolate in sede di conguaglio di fine anno, a febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono, e vengono di norma trattenute in 9 rate, a partire dal mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono. In tale mese viene inoltre trattenuto l'acconto addizionale comunale dell'anno in corso, fissato nella misura del 30% dell'addizionale e ottenuto applicando le aliquote sul reddito imponibile dell'anno precedente, che viene anch'esso rateizzato da marzo a novembre. Il restante 70% verrà rateizzato dal mese di marzo al mese di novembre dell'anno ancora successivo.

Esempio:

addizionale regionale 2018, addizionale comunale 2018 (70%) e acconto addizionale comunale 2019 (30%) – trattenute a rate da marzo a novembre 2019

addizionale regionale 2019, addizionale comunale 2019 (70%) e acconto addizionale comunale 2020 (30%) – trattenute a rate da marzo a novembre 2020

In caso di cessazione dal servizio, l'importo delle addizionali è trattenuto in unica soluzione in sede di conguaglio di fine rapporto.

*Imponibile Fiscale – Trattenute Irpef + detrazioni = **Stipendio al netto delle trattenute***

L'assegno per il nucleo familiare (ANF)

Definizione

L'assegno per il nucleo familiare (ANF) è un sostegno economico per le famiglie dei/delle lavoratori/trici. I nuclei familiari devono essere composti da più persone e il reddito complessivo deve essere inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge.

L'assegno per il nucleo familiare spetta a:

- lavoratori/trici dipendenti
- lavoratori/trici iscritti alla gestione separata INPS

Come funziona

Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga, nel quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio celebrazione del matrimonio, nascita di figli, ecc.) e cessa alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

Come per le detrazioni familiari anche l'assegno per nucleo considera i mesi interi per l'erogazione del sussidio.

Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.

Quanto spetta

L'importo dell'assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).

L'importo dell'assegno è pubblicato annualmente dall'INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell'anno seguente.

La circolare del MEF relativa alla rivalutazione dei livelli di reddito per il periodo viene pubblicata indicativamente nel mese di giugno ed è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.rgs.mef.gov.it/>

I redditi del nucleo familiare da considerare ai fini dell'ANF sono quelli assoggettabili all'Irpef, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali oltre che i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).

Non devono essere dichiarati tra i redditi:

- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
- le rendite vitalizie erogate dall'INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità;
- le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
- l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Ai fini della richiesta dell'ANF devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Quindi, se la richiesta di assegno

per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno precedente.

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato affinché possa essere erogato l'ANF.

L'assegno viene liquidato dal datore di lavoro ai/alle lavoratori/trici dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione; viene liquidato dall'INPS a coloro i quali sono iscritti alla Gestione Separata INPS.

L'importo dell'ANF è unico e non è divisibile, viene pertanto erogato ad un solo genitore, che certificherà il reddito del nucleo familiare compilando e sottoscrivendo il modello di richiesta.

Requisiti

L'ANF spetta per un nucleo familiare che può essere composto da:

- il/la richiedente lavoratore/trice o il/la titolare della pensione;
- il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia. Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie, se residente in Italia;
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa richiesta dell'interessato;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa richiesta dell'interessato;
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori che non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa richiesta dell'interessato;
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e conviventi con l'ascendente, previa richiesta dell'interessato.

In caso di titolari di pensione ai superstiti, gli stessi hanno diritto all'ANF se il nucleo è composto dal coniuge superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati minori o maggiorenni inabile.

Se i coniugi sono separati o divorziati, in caso di affidamento condiviso, entrambi i genitori affidatari hanno diritto all'ANF e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti. In mancanza di accordo, l'autorizzazione alla percezione dell'assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.

Quando fare domanda

La domanda va presentata per ogni anno a cui si ha diritto.

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

La domanda va presentata al proprio datore di lavoro utilizzando il modello reperibile sulla pagina web della Scuola, nella sezione Trattamento economico - Modulistica al link <https://www.sissa.it/trattamento-economico/modulistica>.

*Stipendio netto da trattenute + Assegno familiare = **Stipendio netto percepito in busta paga***

Il conguaglio fiscale

Ai sensi dell'art. 23 del DPR 600/1973 i sostituti d'imposta devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti erogati, tenendo conto degli oneri deducibili e delle detrazioni eventualmente spettanti al contribuente.

Il conguaglio fiscale serve quindi a sistemare la situazione fiscale del/della dipendente relativa all'anno precedente o al momento della cessazione.

Nel cedolino del mese di febbraio o, in caso di cessazione, del mese in cui viene effettuato il conguaglio, sarà indicato il conguaglio fiscale dei redditi relativi all'anno precedente o percepiti fino alla cessazione. La voce si trova nel "Dettaglio trattenute" e sarà in negativo se tale somma costituisce un credito da rimborsare al/alla dipendente, in positivo se si determina un debito d'imposta da trattenere al/alla dipendente.

I redditi considerati nelle operazioni di conguaglio sono: somme e valori percepiti nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro, mensilità aggiuntive, redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dal/dalla lavoratore/trice nel corso di ulteriori rapporti avuti nell'anno e comunicati entro il 12 gennaio tramite consegna della CU rilasciata dall'altro datore di lavoro.

Sono esclusi dal conguaglio fiscale, e quindi non concorrono a formare reddito, le retribuzioni soggette a tassazione separata (art. 17 c.1 lett. B- D.P.R. 917/1986), gli emolumenti di fine rapporto (TFR, indennità sostitutiva del preavviso), i redditi di lavoro dipendente e assimilato corrisposti da altro datore e non comunicati entro il 12 gennaio, i contributi previdenziali ed assistenziali, gli assegni per il nucleo familiare.

L'Irpef è quindi una ritenuta d'acconto che viene applicata su un reddito presunto. Sulla base dell'imponibile effettivo viene ricalcolata la ritenuta Irpef dovuta e vengono calcolate le addizionali. Gli importi memorizzati dal conguaglio fiscale e trattenuti in unica soluzione a febbraio (conguaglio fiscale) e rateizzati da marzo a novembre (addizionali) per il personale in servizio o trattenuti al momento della cessazione per il personale cessato (conguaglio fiscale e addizionali) vengono poi riportati nella Certificazione Unica.

La Certificazione Unica

La Certificazione Unica (CU) è un documento rilasciato ogni anno ai soggetti che percepiscono un reddito da lavoro dipendente e assimilato.

Il documento deve essere consegnato al/alla dipendente dal proprio datore di lavoro entro il mese di marzo del periodo di imposta successivo a quello a cui si riferiscono i redditi.

Nella CU sono indicati:

- i redditi corrisposti nell'anno precedente
- le ritenute, deduzioni e detrazioni fiscali
- i dati previdenziali e assistenziali

La CU viene pubblicata, per il personale in servizio, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i redditi, nella procedura UGOV al seguente indirizzo <http://go.sissa.it/cedolini> a cui si accede con le proprie credenziali SISSA (nome utente – password). Per visualizzarla e stamparla è necessario selezionare le funzioni Risorse Umane/Consultazione documenti/Documenti personali; è possibile inoltre consultare le "Informazioni per il contribuente" che vengono allegare alla CU ogni anno.

La CU viene inviata via posta elettronica, entro la stessa data; a coloro che sono cessati dal servizio, all'indirizzo privato indicato in sede di compilazione del modello dati personali e per accedervi è necessario inserire in proprio codice fiscale.

La certificazione deve essere conservata come documento attestante i redditi percepiti nel caso non sia necessario presentare la dichiarazione dei redditi ossia se si tratta dell'unico reddito percepito nell'anno fiscale di riferimento e non ci siano spese da utilizzare in deduzione/detrazione (es. spese sanitarie, spese d'istruzione e per attività sportive dei figli a carico, spese assicurative, interessi passivi su mutui, ecc); altrimenti deve essere utilizzata per presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730 precompilato, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo: <https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/i-passi-da-seguire>, a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi telematici (Fisconline) oppure un'identità SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale) o utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps o una Carta nazionale dei servizi; i dati presenti nel modello possono essere modificati o confermati e in seguito si potrà inviare il modello direttamente attraverso il sito dell'Agenzia. Oppure la dichiarazione può essere consegnata ad un CAF o ad un commercialista per l'elaborazione del modello 730 o Unico e l'invio all'Agenzia delle Entrate. Il/La dipendente potrà indicare nel modello 730 la SISSA come sostituto di imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione fino al terzo mese successivo; in questo modo potranno essere rimborsati o trattenuti gli importi derivanti dalla dichiarazione dei redditi direttamente con l'erogazione del primo stipendio utile.

L'assistenza fiscale

Il modello 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato a chi percepisce redditi da lavoro dipendente e assimilato. Il contribuente non deve eseguire calcoli; il rimborso o la trattenuta dell'imposta verranno operati direttamente in busta paga a partire dal mese di luglio. Se lo stipendio è insufficiente per trattenere quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili, viene detratta dagli stipendi dei mesi successivi. Il contribuente può anche richiedere la rateizzazione delle trattenute, indicandolo nella dichiarazione.

In base alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2013, nelle ipotesi particolari di cessazione del rapporto di lavoro ovvero di aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione successivamente alla data di avvio della presentazione del modello 730 ma prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio, il sostituto di imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente. Resta ferma la possibilità per i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40% mensile, se il sostituto deve erogare emolumenti entro l'anno d'imposta.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito il modello 730 precompilato, a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi telematici (Fisconline) oppure un'identità SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale) o utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps o una Carta nazionale dei

servizi, che può essere compilato e inviato direttamente attraverso il sito dell'Agenzia. Altrimenti ci si può rivolgere ad un CAF o ad un commercialista per l'invio del modello 730 all'Agenzia delle Entrate.

La SISSA stipula ogni anno delle convenzioni con alcuni Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e offre la possibilità ai/alle propri/e dipendenti di usufruire del servizio di assistenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi a tariffa convenzionata. Il servizio può essere fornito in varie modalità: diretta (anche presso la sede della SISSA), differita o telematica.

La documentazione da presentare all'intermediario comprende:

- la CU rilasciata dal datore di lavoro;
- fatture, ricevute, scontrini che attestino spese sostenute nel corso dell'anno per le quali è prevista la deducibilità o detraibilità dal reddito.

Il personale dipendente non è obbligato ad usufruire dei CAF convenzionati ma, qualora lo desideri, potrà manifestare il proprio interesse rispondendo alla mail che l'Ufficio Emolumenti invia ogni anno, tra aprile e maggio, per fissare gli appuntamenti in sede oppure contattare i CAF per un appuntamento presso la sede dell'intermediario.

Non può utilizzare il modello 730:

- chi possiede oltre al reddito da lavoro dipendente anche redditi di impresa o da lavoro autonomo;
- chi presenta la dichiarazione IVA o IRAP o i modelli 770;
- i non residenti in Italia;
- chi è alle dipendenze di datori non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad esempio, colf e badanti);
- chi presenta la dichiarazione per conto di una persona deceduta. **Novità 730/2020** - Estensione dell'utilizzo del 730 all'erede: per la dichiarazione dei redditi relative all'anno d'imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 30 settembre 2020, gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto avente i requisiti per utilizzare tale modello semplificato. Il modello 730 in tal caso non potrà essere consegnato al sostituto d'imposta né del contribuente né dell'erede.

TEMPISTICHE ASSISTENZA FISCALE – MODELLO 730

Da maggio a fine settembre - presentazione modello 730 precompilato o ordinario all'Agenzia delle Entrate o all'intermediario (CAF o commercialista)

Mese di luglio o seguenti, a seconda del momento in cui SISSA riceve il risultato contabile da parte dell'Agenzia delle Entrate - trattenute/rimborsi di saldo Irpef/addizionali/primo acconto Irpef

Da luglio a novembre - trattenute in caso di rateizzazione di saldo Irpef/addizionali/primo acconto Irpef (minimo 2/massimo 5 rate mensili) con applicazione di interessi nella misura dello 0,33% mensile a partire dalla seconda rata

Novembre - trattenuta seconda o unica rata di acconto Irpef. Se la retribuzione è incapiente, l'importo residuo verrà trattenuto dallo stipendio corrisposto nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40%.

NB Il contribuente che ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di secondo acconto Irpef deve fare richiesta sotto la propria responsabilità entro il 10 ottobre.

Dicembre - trattenute /rimborsi in caso di modello 730 rettificativo o integrativo ossia nel caso in cui siano stati riscontrati degli errori o delle dimenticanze da parte dell'intermediario (CAF o commercialista) o da parte del contribuente che comportano un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata